



Organismo di vigilanza
e tenuta dell'albo unico
dei Consulenti Finanziari

Delibera n. 986

Indizione delle sessioni I, II, III, IV, V della prova valutativa per l'iscrizione all'albo unico dei consulenti finanziari per l'anno 2019.

L'OCF - ORGANISMO DI VIGILANZA E TENUTA DELL'ALBO UNICO DEI CONSULENTI FINANZIARI

VISTO il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 “Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria” (nel seguito, “TUF”) e successive integrazioni e modificazioni;

VISTI in particolare gli articoli 18-*bis*, comma 1, 18-*ter*, comma 2 e 31, comma 5, del predetto decreto legislativo che nel delegare il Ministero dell'Economia e delle Finanze a disciplinare tra l'altro i requisiti di professionalità per l'accesso all'albo unico dei consulenti finanziari con regolamento, sentita la Consob, stabiliscono che i requisiti di professionalità per l'iscrizione all'albo sono accertati anche sulla base di prove valutative;

VISTO altresì l'articolo 31, comma 4, dello stesso decreto legislativo che attribuisce all'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei Consulenti Finanziari (nel seguito, “OCF”) le competenze in materia di tenuta dell'albo unico dei consulenti finanziari;

VISTA la delibera Consob n. 16737 del 18 dicembre 2008, che stabilisce al 1° gennaio 2009 la data di inizio di operatività dell'APF ridenominato “Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei Consulenti Finanziari”, in breve “OCF”, per effetto della legge 28 dicembre 2015, n. 208 recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato” (c.d. legge di stabilità per il 2016);

VISTA altresì la delibera Consob n. 20704 del 15 novembre 2018, che stabilisce al 1° dicembre 2018 la data di avvio definitivo dell'operatività dell'Albo unico dei consulenti finanziari e dell'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei consulenti finanziari, ai sensi dell'articolo 1, commi 31 e 41, lett. a) e b) della predetta legge 28 dicembre 2015, n. 208;

VISTO il decreto del Ministero del Tesoro dell'11 novembre 1998, n. 472, e successive modificazioni, di adozione del regolamento recante norme per l'individuazione dei requisiti di onorabilità e di professionalità dei promotori finanziari (oggi “consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede”) per l'iscrizione all'albo unico dei promotori finanziari (oggi “albo unico dei consulenti finanziari”);

VISTO il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 24 dicembre 2008, n. 206, e successive modificazioni, di adozione del regolamento recante norme per l'individuazione dei requisiti di professionalità, onorabilità, indipendenza e patrimoniali per l'iscrizione all'albo delle persone fisiche consulenti finanziari (oggi “albo unico dei consulenti finanziari”);

VISTO il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 5 aprile 2012, n. 66, e successive modificazioni, di adozione del regolamento di disciplina dei requisiti patrimoniali e di indipendenza delle società di consulenza finanziaria, nonché dei requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza degli esponenti aziendali delle società di consulenza finanziaria;



Organismo di vigilanza
e tenuta dell'albo unico
dei Consulenti Finanziari

VISTI in particolare l'articolo 3, comma 2, del decreto ministeriale dell'11 novembre 1998, n. 472, l'articolo 2, comma 2, del decreto ministeriale del 24 dicembre 2008, n. 206 e l'articolo 6, comma 1, del decreto ministeriale del 5 aprile 2012, n. 66, che per il conseguimento del requisito professionale richiesto per l'iscrizione all'albo unico dei consulenti finanziari prevedono il superamento della prova valutativa indetta dall'OCF secondo le modalità dallo stesso stabilite;

VISTO il regolamento adottato con delibera Consob n. 20307 del 15 febbraio 2018, e successive modificazioni (nel prosieguo "Regolamento Intermediari") e in particolare l'articolo 148, comma 1, lett. c), comma 2, lett. c), e comma 3, lett. b);

VISTO l'articolo 149 del suddetto regolamento, recante la disciplina della prova valutativa per l'iscrizione all'albo unico dei consulenti finanziari;

VISTO il proprio Regolamento interno generale di organizzazione e attività adottato con delibera n. 903 del 27 marzo 2018 e approvato con provvedimento del 24 maggio 2018 dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, sentita la Consob (nel prosieguo "Regolamento interno"), ai sensi dell'articolo 31, comma 4, del TUF e in particolare le disposizioni di cui al Capo VI del Regolamento interno;

VISTA la propria Delibera n. 985 del 18 dicembre 2018 recante l'adozione delle "Disposizioni disciplinanti la prova valutativa per l'iscrizione all'albo unico dei consulenti finanziari";

DELIBERA:

Art. 1

(Sessioni, appelli e sedi della prova valutativa)

1. Sono indette per l'anno 2019 le seguenti sessioni della prova valutativa per l'iscrizione all'albo unico dei consulenti finanziari:

I sessione

I appello: febbraio - marzo 2019

II appello: marzo 2019

II sessione

I appello: aprile 2019

II appello: maggio 2019

III sessione

I appello: giugno 2019

II appello: luglio 2019

IV sessione

I appello: settembre 2019

II appello: ottobre 2019

V sessione

I appello: novembre 2019

II appello: dicembre 2019



Organismo di vigilanza
e tenuta dell'albo unico
dei Consulenti Finanziari

2. Le prove valutative si svolgono nelle sedi e nelle date riportate nell'Allegato 1 annesso al presente bando.
3. Le date indicate possono subire variazioni in caso di eventi eccezionali o in ragione dell'effettivo numero di domande di partecipazione alle prove valutative presentate.

Art. 2

(Requisiti di professionalità di esonero dalla prova valutativa)

1. Sono esonerati dal superamento della prova valutativa coloro che sono in possesso dei requisiti di professionalità accertati dall'OCF sulla base dei criteri valutativi individuati dall'articolo 4 del decreto del Ministero del Tesoro dell'11 novembre 1998, n. 472 o dall'articolo 2, comma 3, del decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 24 dicembre 2008, n. 206.

Art. 3

(Modalità e termini di presentazione della domanda di partecipazione on line)

1. La domanda di partecipazione deve essere presentata, utilizzando esclusivamente l'applicazione disponibile sul sito internet dell'OCF (www.organismocf.it) e seguendo le indicazioni ivi specificate, all'Ufficio Albo Consulenti Finanziari nella cui circoscrizione è compresa la città dove il candidato intende svolgere la prova, come indicato nell'elenco contenuto nell'Allegato 2 annesso al presente bando.

2. La domanda di partecipazione può essere presentata dal giorno 14 gennaio 2019, entro e non oltre i seguenti termini:

febbraio - marzo (I appello, I sessione): fino al 4 febbraio 2019, entro il termine perentorio delle ore 17:00;

marzo (II appello, I sessione): fino al 25 febbraio 2019, entro il termine perentorio delle ore 17:00;

aprile (I appello, II sessione): fino al 18 marzo 2019, entro il termine perentorio delle ore 17:00;

maggio (II appello, II sessione): fino all'8 aprile 2019, entro il termine perentorio delle ore 17:00;

giugno (I appello, III sessione): fino al 6 maggio 2019, entro il termine perentorio delle ore 17:00;

luglio (II appello, III sessione): fino al 3 giugno 2019, entro il termine perentorio delle ore 17:00;

settembre (I appello, IV sessione): fino al 22 luglio 2019, entro il termine perentorio delle ore 17:00;

ottobre (II appello, IV sessione): fino al 9 settembre 2019, entro il termine perentorio delle ore 17:00;

novembre (I appello, V sessione): fino al 7 ottobre 2019, entro il termine perentorio delle ore 17:00;

dicembre (II appello, V sessione): fino al 18 novembre 2019, entro il termine perentorio delle ore 17:00.



Organismo di vigilanza
e tenuta dell'albo unico
dei Consulenti Finanziari

3. La data di presentazione della domanda completa di tutti gli elementi richiesti è attestata dal sistema informatico che allo scadere dei termini utili indicati al precedente comma 2 non consentirà più la presentazione della domanda. Si considera prodotta nei termini la domanda pervenuta entro le ore 17:00 dell'ultimo giorno utile previsto per ciascun appello. Al fine di evitare un'eccessiva concentrazione nell'accesso all'applicazione in prossimità della scadenza dei termini si raccomanda di presentare per tempo la propria candidatura.

4. Il candidato può presentare, sino ad esaurimento dei posti disponibili, una sola domanda di partecipazione con indicazione della sessione e dell'appello prescelti e della sede. Nel caso di più domande sarà considerata valida unicamente la prima domanda secondo l'ordine cronologico di arrivo. È possibile presentare domanda di partecipazione per una sessione ed un appello successivi a quello prescelto solo dal giorno seguente quello in cui si è svolta la prova valutativa.

5. Il giorno della prova i candidati saranno chiamati a confermare quanto dichiarato nella domanda di partecipazione, mediante sottoscrizione di un'apposita dichiarazione all'atto dell'identificazione, previa esibizione di un documento in corso di validità secondo quanto specificato al successivo art. 11.

Art. 4

(Domanda di partecipazione on line)

1. Nella domanda, pena l'irricevibilità della stessa, i candidati devono dichiarare e saranno chiamati a confermare secondo quanto previsto all'articolo 11 del presente bando:

- 1) cognome, nome e, per i residenti in Italia, numero di codice fiscale;
- 2) luogo e data di nascita;
- 3) comune di residenza e relativo indirizzo valido a tutti gli effetti per le comunicazioni;
- 4) indirizzo di posta elettronica ordinaria valido a tutti gli effetti per le comunicazioni ed almeno un numero telefonico di reperibilità;
- 5) possesso del titolo di studio, non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore, rilasciato a seguito di corso di durata quinquennale ovvero quadriennale integrato dal corso annuale previsto per legge, o del titolo di studio estero equipollente, di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto del Ministero del Tesoro dell'11 novembre 1998, n. 472 e dall'articolo 2, comma 1, del decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 24 dicembre 2008, n. 206, con l'indicazione dell'Istituto presso il quale è stato conseguito.

Eventuali variazioni delle informazioni fornite ai sensi dei nn. 3) e 4) del presente comma, intervenute successivamente alla presentazione della domanda di partecipazione, dovranno essere prontamente comunicate all'Ufficio Albo Consulenti Finanziari competente mediante fax o altro mezzo idoneo ad attestare l'avvenuta ricezione secondo quanto specificato nell'Allegato 2 annesso al presente bando.

2. Nella domanda di partecipazione, i candidati devono inoltre specificare la sessione e l'appello prescelti e la sede presso cui sarà sostenuta la prova valutativa.

3. L'invio della domanda di partecipazione è subordinato al versamento del *contributo prova valutativa* il cui importo per l'anno 2019 è stabilito dall'OCF con delibera del Comitato Direttivo pubblicata sul sito internet dell'OCF. Il versamento del *contributo prova valutativa* potrà avvenire unicamente *on line* secondo le modalità di pagamento elettronico specificate nell'area riservata al



Organismo di vigilanza
e tenuta dell'albo unico
dei Consulenti Finanziari

candidato del sito internet dell'OCF (www.organismocf.it). Tale contributo è rimborsabile esclusivamente nel caso in cui la prova valutativa sia revocata per motivi imputabili all'OCF.

4. Per il riconoscimento dei benefici previsti dall'articolo 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 («Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate»), i candidati portatori di handicap, ai sensi dell'articolo 3 della medesima legge, che ne facciano richiesta, dovranno inviare al competente Ufficio Albo Consulenti Finanziari di Roma o di Milano, secondo le modalità stabilite al successivo comma 7, apposita certificazione rilasciata da una competente struttura sanitaria. Tali candidati, in caso di necessità, sono assistiti nella lettura dei quesiti e nella digitazione delle risposte da personale dell'OCF cui è fatto divieto di dare suggerimenti. Per i predetti candidati il tempo a disposizione per lo svolgimento della prova valutativa può essere aumentato fino a quaranta minuti rispetto a quello indicato nel successivo articolo 10.

5. I candidati con disturbi specifici dell'apprendimento (DSA) di cui alla legge 8 ottobre 2010, n. 170 («Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico»), che ne facciano richiesta, dovranno inviare al competente Ufficio Albo Consulenti Finanziari di Roma o di Milano, secondo le modalità stabilite al successivo comma 7, apposita certificazione diagnostica redatta dal Servizio Sanitario Nazionale, oppure, nelle regioni in cui non è possibile, da specialisti o strutture accreditate se previsto dalle medesime regioni. Le diagnosi risalenti all'età evolutiva sono valide sempreché non superino i tre anni dalla data di rilascio. Tali candidati, in caso di necessità, sono assistiti nella lettura dei quesiti e nella digitazione delle risposte da personale dell'OCF cui è fatto divieto di dare suggerimenti. Per i predetti candidati il tempo a disposizione per lo svolgimento della prova valutativa può essere aumentato fino al 30% rispetto a quello indicato nel successivo articolo 10.

6. In caso di presentazione di istanze, atti o documenti in lingua straniera, deve essere inviata al competente Ufficio Albo Consulenti Finanziari di Roma o di Milano, secondo le modalità stabilite al successivo comma 7, la traduzione in lingua italiana, con certificazione di conformità al testo straniero della competente rappresentanza diplomatica o consolare.

7. La documentazione prevista dai commi 4, 5 e 6 deve essere inviata tempestivamente, mediante fax o altro mezzo idoneo ad attestare l'avvenuta ricezione, al competente Ufficio Albo Consulenti Finanziari di Roma o di Milano secondo quanto specificato nell'Allegato 2 annesso al presente bando. L'OCF non assume alcuna responsabilità per errata trasmissione o ricezione tramite il mezzo di comunicazione utilizzato, imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

Art. 5

(Prenotazione, assegnazione della sede e convocazione)

1. L'assegnazione della sede indicata dal candidato nella domanda di partecipazione è effettuata secondo la priorità cronologica di invio della domanda.

2. Al termine della procedura di presentazione della domanda di partecipazione *on line* il candidato riceve una e-mail di conferma all'indirizzo di posta elettronica indicato, con evidenza della sede, del giorno e dell'orario della prova valutativa. Ultimata la procedura di presentazione della domanda di partecipazione *on line*, questa non potrà essere in alcun modo modificata dal candidato.



Organismo di vigilanza
e tenuta dell'albo unico
dei Consulenti Finanziari

3. I dati relativi alla prenotazione potranno variare esclusivamente per esigenze di carattere organizzativo di OCF. La variazione dei dati sarà comunicata al candidato a mezzo e-mail e sarà consultabile da ciascun candidato nella propria area riservata del sito internet dell'OCF (www.organismocf.it).

4. Le informazioni circa la sede, la data e l'orario di svolgimento della prova valutativa del candidato sono consultabili da ciascun candidato nella propria area riservata del sito internet dell'OCF (www.organismocf.it) almeno 20 giorni prima dello svolgimento della prova ed assumono a tutti gli effetti di legge valore di convocazione.

Art. 6

(Esclusione dalla prova)

1. Non saranno prese in considerazione, e comportano quindi l'esclusione dalla prova valutativa, che sarà comunicata formalmente all'interessato con mezzo idoneo ad attestarne l'avvenuta ricezione:

- a) le domande di partecipazione presentate da candidati che non sono in possesso dei requisiti previsti dal presente bando;
- b) le domande di partecipazione non presentate secondo le modalità e i termini stabiliti dal presente bando.

2. L'ammissione alle prove del singolo candidato avviene comunque con la più ampia riserva in ordine alla verifica dell'effettivo possesso dei requisiti di partecipazione richiesti dal bando.

Art. 7

(Convocazione e comunicazioni al candidato)

1. L'avviso relativo al giorno, all'ora e alla sede di svolgimento della prova, ed ogni eventuale avviso ulteriore, sono comunicati ai singoli candidati, mediante avviso pubblicato nell'area riservata al candidato del sito internet dell'OCF (www.organismocf.it). Tale convocazione ha valore di comunicazione ufficiale e personale di partecipazione alla prova ad ogni effetto di legge.

2. L'OCF non assume alcuna responsabilità in caso di mancata visione da parte del candidato dell'avviso di convocazione ai sensi del precedente comma 1 o, nei casi in cui siano previste dal presente bando, in caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito o dell'indirizzo e-mail da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di recapito o di indirizzo e-mail indicato nella domanda, né per eventuali disguidi telematici, postali o telegrafici imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

Art. 8

(Commissioni esaminatrici)

1. Le Commissioni esaminatrici presiedono allo svolgimento delle prove valutative nelle sedi identificate nell'Allegato 1 annesso al presente bando.

2. I componenti delle Commissioni esaminatrici sono nominati con deliberazione del Comitato Direttivo pubblicata sul sito internet dell'OCF (www.organismocf.it).



Organismo di vigilanza
e tenuta dell'albo unico
dei Consulenti Finanziari

Art. 9
(Materie)

1. La prova verte sulle seguenti materie e contenuti:

A) nozioni di matematica finanziaria e di economia del mercato finanziario; pianificazione finanziaria e finanza comportamentale, con particolare riferimento ai seguenti argomenti:

- Analisi di scenario
- Costruzione del portafoglio
- Fondi comuni di investimento
- Futures
- Nozioni di matematica finanziaria
- Opzioni
- Strumenti derivati
- Strumenti di mercato monetario
- Strumenti e operatività di banche e altri intermediari finanziari
- Swap
- Titoli azionari
- Titoli di credito
- Titoli obbligazionari
- Titoli strutturati
- Valutazione delle obbligazioni

B) diritto del mercato finanziario e degli intermediari e disciplina dei consulenti finanziari, con particolare riferimento ai seguenti argomenti:

- Abusi di mercato
- Appello al pubblico risparmio
- Attività dei consulenti finanziari
- Disciplina dell'Albo unico dei Consulenti Finanziari
- Emittenti e società con azioni quotate
- Gestione collettiva del risparmio
- La normativa antiriciclaggio
- Mercati degli strumenti finanziari
- Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei consulenti finanziari
- Promozione e collocamento a distanza e offerta fuori sede
- Provvedimenti sanzionatori e cautelari nei confronti dei consulenti finanziari
- Requisiti e deontologia dei consulenti finanziari e servizi di investimento
- Servizi e attività di investimento
- Trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti con i clienti
- Vigilanza su mercati e intermediari

C) nozioni di diritto tributario riguardanti il mercato finanziario:

- Aspetti del sistema tributario



Organismo di vigilanza
e tenuta dell'albo unico
dei Consulenti Finanziari

- La tassazione degli strumenti del risparmio gestito
- La tassazione degli strumenti di investimento diretto
- La tassazione indiretta dei redditi finanziari

D) nozioni di diritto privato e di diritto commerciale:

Diritto privato:

- Beni e diritti reali: nozione e disciplina
- Conclusione, interpretazione e adempimento del contratto
- Contratti tipici
- Le obbligazioni: nozione e disciplina
- Matrimonio, rapporti patrimoniali tra coniugi e impresa familiare
- Risoluzione e invalidità del contratto

Diritto commerciale:

- L'impresa: nozione e disciplina
- Scritture contabili e bilancio
- Società di capitali: disciplina e organizzazione
- Società di persone: disciplina e organizzazione
- Titoli di credito
- Vicende modificative della società e operazioni straordinarie

E) nozioni di diritto previdenziale e assicurativo:

- Aspetti civilistici del contratto
- Aspetti tecnici, attuariali e finanziari
- Aspetti tributari
- Gli intermediari assicurativi
- I compiti dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni
- I principi assicurativi
- Il TFR
- La previdenza complementare
- La previdenza pubblica
- Le imprese di assicurazione
- Tipologie di rami e polizze

2. Tutte le informazioni relative ai contenuti e alle fonti sono consultabili sul sito internet dell'OCF (www.organismocf.it). I candidati devono in ogni caso fare riferimento alle fonti legislative e regolamentari in vigore:

- al 31 agosto 2018, per le prove che si svolgeranno nel corso delle sessioni I, II, III (periodo da febbraio a luglio 2019);
- al 31 marzo 2019, per le prove che si svolgeranno nel corso delle sessioni IV, V (periodo da settembre a dicembre 2019).

Art. 10



Organismo di vigilanza
e tenuta dell'albo unico
dei Consulenti Finanziari

(Prova valutativa)

1. La prova valutativa consta di una prova scritta, della durata di 85 minuti, salvo quanto indicato al precedente articolo 4, eseguita con strumenti informatici e con assegnazione a ciascun candidato di un questionario composto di 60 quesiti a risposta multipla di cui 40 quesiti da 2 punti, in cui rientrano 12 quesiti pratici, e 20 da 1 punto; i candidati devono scegliere la risposta che ritengono corretta tra le quattro soluzioni proposte per ogni quesito.

2. I quesiti sono ripartiti tra le materie oggetto della prova come segue:

- 24 quesiti nella materia del Diritto del mercato finanziario e degli intermediari e Disciplina dei Consulenti Finanziari;
- 19 quesiti nella materia delle Nozioni di matematica finanziaria e di economia del mercato finanziario; Pianificazione finanziaria e finanza comportamentale;
- 5 quesiti nella materia delle Nozioni di diritto privato e di diritto commerciale;
- 6 quesiti nella materia delle Nozioni di diritto tributario riguardanti il mercato finanziario;
- 6 quesiti nella materia delle Nozioni di diritto previdenziale e assicurativo.

3. Al candidato che risponde in modo esatto a tutte le domande è attribuito il punteggio formale di 100/100. La prova valutativa si intende superata con un punteggio non inferiore a 80/100.

Art. 11

(Svolgimento della prova valutativa)

1. Per essere ammessi a sostenere la prova valutativa i candidati devono esibire la carta d'identità ovvero un documento di riconoscimento equipollente ai sensi dell'art. 35 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 in corso di validità e sottoscrivere il modulo di conferma di quanto dichiarato nella domanda di partecipazione presentata tramite l'applicazione telematica di cui all'articolo 4. Le dichiarazioni rese e sottoscritte il giorno della prova hanno valore di autocertificazione ai sensi del citato DPR 28 dicembre 2000, n. 445, con ogni conseguenza anche di ordine penale in caso di dichiarazione mendace e applicazione delle sanzioni previste dall'art. 76 del suddetto decreto.

2. Durante la prova, a pena di esclusione dalla stessa, i candidati non possono comunicare fra loro né possono consultare appunti, testi, vocabolari o dizionari, né utilizzare telefoni cellulari o alcun supporto esterno o strumento idoneo alla memorizzazione di informazioni o alla trasmissione di dati.

3. Il superamento della prova valutativa è comunicato agli interessati subito dopo l'effettuazione della stessa.

4. Avverso l'esito negativo della prova valutativa è ammesso reclamo all'OCF ai sensi dell'articolo 46, comma 3, del Regolamento interno dell'OCF e delle Disposizioni disciplinanti la prova valutativa per l'iscrizione all'albo unico dei consulenti adottate con delibera n. 985 del 18 dicembre 2018, da proporsi tramite posta elettronica certificata all'indirizzo direzione.generale@pec.organismocf.it o mediante altro mezzo idoneo ad attestare l'avvenuta ricezione entro e non oltre il termine di 30 giorni dalla data in cui il candidato ha sostenuto la prova valutativa.



Organismo di vigilanza
e tenuta dell'albo unico
dei Consulenti Finanziari

Art. 12
(Pubblicazione del bando)

1. Il presente bando è trasmesso per la pubblicazione dell'avviso di indizione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ed è pubblicato sul sito internet dell'OCF all'indirizzo www.organismocf.it.

Roma, 18 dicembre 2018

Firmato digitalmente

IL PRESIDENTE

Carla Bedogni Rabitti



Organismo di vigilanza
e tenuta dell'albo unico
dei Consulenti Finanziari

ALLEGATO 1

I SESSIONE		
APPELLO	SEDE	DATE
I	MILANO	26, 27, 28 febbraio 2019 e 1° marzo 2019
II	ROMA	19, 20, 21 e 22 marzo 2019

II SESSIONE		
APPELLO	SEDE	DATE
I	MILANO	9, 10, 11 e 12 aprile 2019
II	ROMA	7, 8, 9 e 10 maggio 2019

III SESSIONE		
APPELLO	SEDE	DATE
I	MILANO	18, 19, 20 e 21 giugno 2019
	PALERMO	4 e 5 giugno 2019
II	ROMA	9, 10, 11 e 12 luglio 2019

IV SESSIONE		
APPELLO	SEDE	DATE
I	MILANO	10, 11, 12 e 13 settembre 2019
II	ROMA	7, 8 e 9 ottobre 2019
	VENEZIA	22 e 23 ottobre 2019

V SESSIONE		
-------------------	--	--



Organismo di vigilanza
e tenuta dell'albo unico
dei Consulenti Finanziari

APPELLO	SEDE	DATE
I	MILANO	19, 20, 21 e 22 novembre 2019
II	ROMA	9, 10, 11, 12 e 13 dicembre 2019



Organismo di vigilanza
e tenuta dell'albo unico
dei Consulenti Finanziari

ALLEGATO 2

COMMISSIONE ESAMINATRICE	INDIRIZZO
SEDE DI	
MILANO	c/o OCF - Ufficio Albo Consulenti Finanziari Milano www.organismocf.it – pagina “Contatti”
PALERMO	c/o OCF - Ufficio Albo Consulenti Finanziari Roma www.organismocf.it – pagina “Contatti”
ROMA	c/o OCF - Ufficio Albo Consulenti Finanziari Roma www.organismocf.it – pagina “Contatti”
VENEZIA	c/o OCF - Ufficio Albo Consulenti Finanziari Milano www.organismocf.it – pagina “Contatti”